

**Oggetto**

Da una parte, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l'annullamento, in particolare, della decisione dell'EIT del 14 aprile 2014 che classifica al secondo posto l'offerta presentata dalle ricorrenti nell'ambito di una gara d'appalto relativa a servizi informatici e ai servizi collegati, nonché della lettera dell'EIT del 25 aprile 2014, con la quale quest'ultimo si è rifiutato di comunicare i nomi dei membri del comitato di valutazione, e, dall'altra parte, una domanda fondata sull'articolo 268 TFUE per il risarcimento del danno che le ricorrenti affermano di avere subito.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *European Dynamics Luxembourg SA* e la *Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE* sono condannate a sostenere le spese.

<sup>(1)</sup> GU C 351 del 6.10.2014

---

**Sentenza del Tribunale 15 settembre 2016 — *European Dynamics Luxembourg* e *Evropaiki Dynamiki/Commissione***

(Causa T-698/14) <sup>(1)</sup>

(«**Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (ESP DESIS III) — Classificazione di un offerente in una procedura a cascata — Obbligo di motivazione — Offerte anormalmente basse — Principio di libera concorrenza — Responsabilità extracontrattuale**»)

(2016/C 402/42)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

**Ricorrenti:** *European Dynamics Luxembourg SA* (Ettelbrück, Lussemburgo) e *Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE* (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente V. Christianos, I. Ampazis e M. Sfyri, poi M. Sfyri, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e S. Lejeune, agenti, assistiti inizialmente da E. Petritsi, E. Roussou e K. Adamantopoulos, poi da E. Roussou e K. Adamantopoulos, avvocati)

**Oggetto**

Da una parte, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l'annullamento delle decisioni della Commissione di classificare al quarto e terzo posto con il metodo a cascata le offerte presentate dalle ricorrenti per i lotti nn. 1 e 3 della gara d'appalto DIGIT/R2/PO/2013/029 — ESP DESIS III, relativa alle «Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici» (GU 2013/S 19-0380314), e di escludere la loro offerta per il lotto n. 2 di detta gara d'appalto e, dall'altra parte, una domanda fondata sull'articolo 268 TFUE per il risarcimento del danno che le ricorrenti affermano di avere subito.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *European Dynamics Luxembourg SA* e la *Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE* sono condannate a sostenere le spese.

<sup>(1)</sup> GU C 448 del 15.12.2014.